MISURE DI STRAORDINARIA NECESSITA' ED URGENZA IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI

# Art. 5

## Semplificazioni in materia universitaria

Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «nove»;

b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo». La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

Versione in vigore dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti |
| Estremi | Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2019 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-straordinaria-necessita-ed-urgenza-in-materia-di/art-5-semplificazioni-in-materia-universitaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it